

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA

Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant'Agello e Sorrento

Comune Capo-fila: Sorrento

Piazza Sant'Antonino n° 1/14 Sorrento (NA) 80067 Italia – Telefono 081.53.35.300

posta elettronica certificata: cuc@pec.comune.sorrento.na.it

posta ordinaria: cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it

CODICE AUSA 0000550842

La Centrale Unica di Committenza opera quale organo servente del Comune di Sorrento, quale Ente che ha richiesto l'attivazione della procedura d'appalto in quanto interessato alla realizzazione del servizio

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – E DI CONDIZIONAMENTO - E DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE.

CIG: 735808322E

CUP:E19D16001660004

**PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA**

(integrativo del Bando di gara)



INDICE

ART 1 PREMESSE/STAZIONE APPALTANTE ERIFERIMENTI VARI

ART 2 DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

ART 3 OGGETTO, IMPORTO E LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1 Oggetto dell'appalto

2 Importo a base di gara, oneri per la sicurezza e valore dell'appalto

3 Luoghi di esecuzione dell'appalto

ART 4 DURATA DEL SERVIZIO – OPZIONI VARIE – AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI

ART 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART 6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

ART 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità:

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIGE;

7.5 indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili;

ART 8 ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

ART 9 SUBAPPALTO

ART 10 GARANZIA PROVVISORIA

ART 11 CONOSCENZA DEI LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI/DEL SERVIZIO SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO

QRT 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC


ART 13 TERMONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

ART 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART 15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)



15.3 Dichiarazioni integrative e ulteriore documentazione a corredo

ART 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

ART 17 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

ART 18 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

18.1

1 Criterio di aggiudicazione

2 Criteri di valutazione dell’offerta economica per l’attribuzione dei punteggi quantitativi e soglia di sbarramento

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

ART 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART 21 APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

ART 22 VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE

ART 23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART 24 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1 Disciplina peculiare di cui al D.P.R. 445/200

2 Termini per il pagamento del corrispettivo e modalità e forme di emissione della fattura elettronica

ART 25 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI


ART 26 CONTROVERSIE – PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART 27 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE – (ARTICOLO 110 DEL CODICE)

ART 28 ALTRE VARIE DISPOSIZIONI NONCHÈ ULTERIORI UTILI INFORMAZIONI

1 Computo dei termini


2 Accesso agli atti – Art. 53 del Codice



3 Riserva di aggiudicazione – Facoltà di recesso o risoluzione del contratto

4 Obblighi sulla tracciabilità


5 Copy-right della documentazione tecnico-amministrativa




[Handwritten signature]

ART. 1 – PREMESSE/ STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI VARI

1. Con determina a contrarre n. 1785 del 12.12.2017, quest'Amministrazione ha stabilito di procedere all'affidamento delle attività di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi incluso l'affidamento della funzione di terzo responsabile. L'appalto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, così come integrato e corretto dal successivo Decreto Legislativo 19.04.2017, n° 56-2017 (in seguito Codice);
2. L'Ente interessato alla esecuzione della prestazione/fornitura del servizio – e dei lavori - posta in appalto è il Comune di Sorrento, con sede in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 – Sorrento (NA) che riveste, ai sensi delle vigenti disposizioni, la qualità di stazione appaltante mentre, l'Amministrazione Aggiudicatrice è, invece, la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, che assume le funzioni di organo servente del Comune di Sorrento;
3. I vari punti di contatto dell'Ufficio Manutenzione interessato direttamente per fini propri istituzionali, per la realizzazione dell'intervento, sono i seguenti: Piazza Sant'Antonino n° 1/14 Sorrento (NA) 80067 Italia – Telefono Centralino: 081.53.35.300; posta elettronica certificata dell'ufficio manutenzione: **gare@pec.comune.sorrento.na.it**, posta elettronica non certificata dell'Ufficio Manutenzione: **manutenzione@comune.sorrento.na.it**;
4. La procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, approvato con deliberazione consiliare n° 15 del 23.02.2016, è di competenza della predetta Centrale Unica di Committenza, il cui codice di qualificazione AUSA è: **0000550842**, trattandosi, per valore in appalto del servizio, sopra soglia comunitaria;
5. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Aniello Cacace, i cui punti di contatto sono i seguenti: recapito telefonico: 081.53.35.306 e-mail: **gare@pec.comune.sorrento.na.it** mentre l'indirizzo di posta elettronica certificata della CUC è il seguente: **cuc@pec.comune.sorrento.na.it**;
6. Tutta la documentazione di gara, tecnica ed amministrativa, posta a fondamento dell'appalto, onde consentire all'operatore economico interessato di formulare una consapevole offerta, è liberamente disponibile e, quindi, immediatamente scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Sorrento all'indirizzo **www.comune.sorrento.na.it**, entrando poi nell'apposito dedicato BOX intestato alla Centrale Unica di Committenza, andando ad individuare e cliccando sul link della specifica gara in esso ad hoc istituito/creato;
7. Eventuali chiarimenti (FAQ) potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: **cuc@pec.comune.sorrento.na.it** intestando il quesito al Responsabile Unico del procedimento Dott. Aniello Cacace e dovranno e potranno essere formulati fino a 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte ai quesiti, ove intervenuti in tempo utile, verranno fornite, compatibilmente con le esigenze del lavoro ordinario d'Ufficio, prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le risposte ai quesiti, chiarimenti e informazioni, ove e se di interesse e di carattere generale saranno inoltre



- pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante sempre andando a cliccare sul link creato per la gara all'interno del BOX della CUC;
8. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di quesiti, chiarimenti e/o informazioni.
 9. Il Codice identificativo di gara per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (CIG) è il seguente: **735808322E** mentre il CUP è invece il seguente: **E19D16001660004**;
 10. Il bando di gara sintesi della disciplina di gara, nei termini e modi di legge, viene tra l'altro:
 - trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 - pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.sorrento.na.it> all'interno del BOX dedicato alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, di cui la stazione appaltante è membro ed inserito nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Sorrento;
 - pubblicato, nelle forme estratte, in quattro giornali di cui due in modalità di edizione nazionale ed altri due in edizione provinciale/locale;
 11. Il luogo di svolgimento delle prestazioni e delle varie attività poste in appalto è il Comune di Sorrento, codice NUTS: **ITF33**.
 12. Il direttore dell'esecuzione del contratto – qualora non direttamente seguito dall'Ufficio Tecnico con la propria struttura - verrà eventualmente nominato successivamente alla definizione del soggetto aggiudicatario;
 13. Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - Codice: è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" corretto, integrato e modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
 - Regolamento di esecuzione al Codice: è il D.P.R. 207/2010 di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per le parti di esso compatibili - non in contrasto - con il vigente codice e tuttora in vigore;
 - Autorità: è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP);
 - Amministrazione Aggiudicatrice: è la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina;
 - Stazione Appaltante interessata dall'intervento: è il Comune di Sorrento;
 - Concorrente: è l'operatore economico di cui all'art. 45 del Codice partecipante alla procedura di gara;
 - Aggiudicatario: è il concorrente che si sarà posizionato al primo posto nella classifica stilata dal competente Organo al termine delle operazioni di gara nelle tre distinte e progressive fasi (prima fase: verifica documentazione amministrativa da parte del RUP; seconda fase: valutazione del progetto d'offerta tecnico-qualitativa migliorativa da parte della Commissione Giudicatrice; terza ed ultima fase svolta dalla Commissione Giudicatrice con la comunicazione dei punteggi di matrice qualitativa assegnati, l'apertura della Busta C, in seduta pubblica, con attribuzione del punteggio di matrice quantitativa e formazione della graduatoria ed individuazione del soggetto in essa classificatosi al primo posto) e che sarà stato di conseguenza, oggetto della relativa proposta di aggiudicazione quest'ultima, assoggettata all'approvazione dell'organo competente, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii.
 - Capitolato: è il Capitolato Speciale d'Appalto;



- Documentazione tecnico-amministrativa: è tutta la documentazione che correda il presente disciplinare così come elencata al successivo articolo;

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli elaborati del progetto di gestione del servizio di manutenzione posto a base dell'appalto ed a corredo del presente *Disciplinare di gara* sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei prezzi;
- Analisi dei prezzi;
- Stima della incidenza della manodopera;
- Stima della incidenza della sicurezza;
- Quadro economico riepilogativo per l'espletamento del servizio in trattazione;

mentre, la relativa corrispondente modulistica è la seguente:

- Modello di Domanda di Partecipazione alla gara d'appalto;
- Modello di formulario del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello: OE - Offerta Economica;
- Modello: Richiesta di Fissazione Sopralluogo;

Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Codice Etico di cui al D.P.R. 16.04.2013, n° 62 ed al Protocollo di Legalità stipulato nell'Ottobre 2007 dal Sindaco-pro-tempore con la Prefettura di Napoli, in quanto in una o più parti richiamate nel presente disciplinare di gara;

L'intervento in appalto è stato redatto tenendo conto delle indicazioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi di cui al CAM 14 - Decreto 7.3.2012 – G.U. n° 74 del 28.03.2012 e al D.P.R. 74 del 16.04.2013.

Tutta la documentazione di gara è comunque liberamente e prontamente disponibile sul sito internet della stazione appaltante al seguente indirizzo: <http://www.comune.sorrento.na.it> entrando nel link del **BOX** della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina andando ad individuare lo specifico link della gara in questione.

La documentazione di gara è altresì materialmente visionabile, anche, presso l'ufficio della CUC, nei giorni feriali di Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e comunque fino a sette giorni prima della scadenza fissata per la presentazione dei plichi d'offerta. Potrà prendere visione della suddetta documentazione, il titolare dell'impresa o soggetto da egli delegato, il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o soggetto da quest'ultimo delegato, il soggetto delegato del RTI che intende concorrere.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

ART. 3 – OGGETTO, IMPORTO E LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è quello dell'affidamento in gestione esterna per la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e dei presidi antincendio a servizio dei vari cespiti di pertinenza comunale (componenti degli impianti idranti, comprese le alimentazioni, ed estintori), la manutenzione di tutte le apparecchiature presenti negli impianti di trattamento termico, la ventilazione e produzione dell'acqua calda sanitaria, l'assunzione della funzione di Terzo Responsabile nonché l'esecuzione di tutti quegli interventi ritenuti necessari all'adeguamento normativo e funzionale degli stessi.

Si fa comunque espresso rinvio alla documentazione di progetto del servizio – contenente le modalità operative e le prescrizioni tecniche da adottare nella manutenzione degli impianti come da C. S. d'A. – che fa parte integrante tra gli allegati della documentazione di gara specificati nel precedente articolo, fermo restando la possibilità di impartire più precise ed ulteriori indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere diramate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto (Direzione Lavori/Servizi) o dai responsabili dell'Ufficio Tecnico. In proposito si fa anche presente che le attività di manutenzione normalmente non vanno ad interferire e non vi sono di regola rischi da interferenze con gli immobili interessati dalla manutenzione. Eventuali necessità di manutenzione/riparazione durante le attività scolastiche e/o d'Ufficio verranno regolamentate e pianificate dal punto di vista esecutivo, volta per volta, se emergenti, dal direttore dell'esecuzione dei lavori/servizio o dal responsabile dell'UTC con il soggetto Datore di lavoro e responsabile della sicurezza relativamente alla struttura interessata.


L'appalto è costituito da un unico lotto non essendo lo stesso frazionabile in più lotti, per ovvie ragioni tecniche e/o funzionali rispondenti alla prioritaria esigenza della preponderante trattazione unitaria ed omogenea delle prestazioni che vengono sintetizzate e descritte nella seguente tabella:

n.	Sommatoria descrizione delle attività poste in appalto	CPV	(principale) o (secondaria)	Importo (incluso oneri di sicurezza)
	Gestione degli impianti termici e di condizionamento inclusiva della funzione del terzo responsabile	50720000-8	Principale	273.240,16
2	Manutenzione/Gestione dei presidi antincendio	50413200-5	Secondaria	67.723,89

3.2 Importo a base di gara, oneri per la sicurezza e valore dell'appalto

L'importo a base di gara è pari ad € 340.964,05 [trecentoquarantamilanovecentosessantaquattro/05] al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo degli oneri di sicurezza, come meglio dettagliato nel quadro economico che viene qui di seguito riportato.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 5.923,88 (€ 5.674,53 con riferimento alla manutenzione ordinaria + € 249,35 con riferimento alla manutenzione straordinaria) iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. L'appalto per la parte del canone di manutenzione



ordinaria viene finanziato con le risorse ordinarie mentre quelle afferenti la manutenzione straordinaria vanno finanziate nel contesto della programmazione finanziaria dell'Ente.


Il quadro economico del progetto di gestione del servizio di manutenzione in affidamento, limitatamente alla parte del servizio/lavori, corrisponde a quello riportato nella documentazione tecnica di gara e qui di seguito riportato:

SOMME A BASE DI GARA		
MANUTENZIONE ORDINARIA		
	canone annuo (al netto dei costi della sicurezza)	€ 92.684,25
	Numero anni contratto	3
1)	TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA (per 3 anni al netto della sicurezza)	€ 278.052,75
2)	Oneri di Sicurezza per rischi da interferenze esclusi Totali (non soggetti al ribasso)	€ 5.674,53
	Totale costo Manutenzione Ordinaria per n.3 anni [Somma 1)+2)]	€ 283.727,28
3)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (al netto della sicurezza)	€ 56.987,42
4)	Oneri di Sicurezza per rischi da interferenze esclusi (non soggetti al ribasso)	€ 249,35
	Totale costo Manutenzione Straordinaria adeguamento impianti [Somma 3)+4)]	€ 57.236,77
A	IMPORTO TOTALE PROGETTO DI SERVIZIO	€ 340.964,05

3.3 Luoghi di esecuzione dell'appalto

Nel dettaglio, tra gli impianti che vengono presi in considerazione ci sono quelli a servizio delle seguenti strutture:

- 1- Scuola Media Torquato Tasso in Via Marziale;
- 2- Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria Angelina Lauro in Via B. Capasso;
- 3- Scuola "Vittorio Veneto" in Via Vittorio Veneto;
- 4- Scuola dell'infanzia loc. Priora – Frazione di Priore;
- 5- Asilo nido "Capo di Sorrento" in Via Pantano Li Simoni;
- 6- Palazzetto dello sport in Via Atigliana;
- 7- Uffici comunali sede "Tasso" – Piazza Sant'Antonino;
- 8- Uffici comunali sede "Conservatorio S.M. delle Grazie" – Piazza Sant'Antonino;
- 9- Tribunale (attuale sede Giudice di Pace) – in Via degli Aranci n° 27;
- 10- Edificio EX ONMI – Corso Italia n° 236;
- 11- Centro "Gli Aquiloni" – in Via Atigliana (complesso edilizio ex case popolari);
- 12- Locale Custode Cimitero in Via San Renato;
- 13- Stadio "Italia": centrale termica produzione ACS in Via Califano;
- 14- Palestra sede centrale Liceo Scientifico, in Via Sant'Antonio;
- 15- Centro Anziani in Via degli Aranci;
- 16- Parcheggio Achille Lauro in via Correale.



ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO – OPZIONI VARIE – AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI

1. La durata dell'appalto è di trentasei mesi (tre anni) con la sola facoltà dell'opzione della proroga per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna/avvio del servizio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, secondo i limiti, le condizioni ed i presupposti di legge, ivi codificati. Comunque, le modifiche non potranno alterare la natura generale del contratto;
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e che, nel caso specifico, viene pronosticato, come già detto, in ulteriori sei mesi; In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni e per un tempo prevedibile massimo di un semestre;
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà nei limiti di cui all'articolo 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, in linea ed in coerenza con l'impianto tecnico normativo del progetto posto alla base del presente affidamento, in base alle eventuali sopravvenute esigenze di adeguamento tecnico e/o dovute ad un aggiornamento degli impianti alla normativa nel frattempo intervenuta; tali interventi analoghi si stimano, in via previsionale, in max euro 150.000,00.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei



relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 – REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Tale predetta dichiarazione andrà integrata con la circostanza che il concorrente dichiara di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Opportunamente ed in proposito si riportano, qui di seguito, le clausole del protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli in data 10.10.2007 precisando che il titolare, il legale rappresentante o l'amministratore unico di ogni impresa concorrente **compresa quindi l'eventuale impresa associata, raggruppata, consorziata o ausiliaria, è obbligata a rendere**, apposita dichiarazione di propria adesione alle pattuizioni contenute nel protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo 51 della Legge Regionale della Campania n. 3 del 27.02.2007 e successivo Regolamento di Attuazione alla predetta legge mediante accettazione dello stesso e, in particolare, delle **otto clausole speciali** di cui all'articolo 8 del Protocollo di Legalità in materia di appalti, sottoscritto tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli e che, ad ogni buon fine e per trasparenza ed efficace quanto effettiva consapevole conoscibilità, vengono qui appresso riportate;

Clausole del protocollo di legalità

Clausola a)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Sorrento con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola b)

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personale o di cantiere).

Clausola c)


La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola d)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola e)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo



alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola f)

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

nonché, riportando, nella suddetta dichiarazione, le ulteriori due clausole che seguono, così come conformate al disposto dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e successiva legge n° 217/2010:

Clausola g)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis, così come aggiunto dall'articolo 7 comma 1 lettera a), della legge 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola h)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari così come originariamente enucleata dall'articolo 3 della legge 13.08.2010 n.° 136 e come poi modificata dall'articolo 7 della legge 17.12.2010 n° 217 e relative disposizioni interpretative ed attuative delle norme dell'articolo 3 delle L. 136/2010 operate con l'articolo 3 della predetta legge 217/2010. In ordine alle disposizioni interpretative ed attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.° 136, in materia di tracciabilità finanziaria si rinvia, per le fattispecie applicabili, al disposto dell'articolo 6 della legge n° 217 del 17.12.2010 mentre per le sanzioni si fa riferimento al disposto dell'articolo 6 della Legge 217/2010;

La corretta compilazione della relativa parte del modello “Documento di Gara Unico Europeo - DGUE” e sua sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto a tanto tenuto, che richiama/impone tale adempimento, già predisposto dalla stazione appaltante, costituisce, di per sé, concreto ed automatico assolvimento all'obbligo della suddetta prescritta dichiarazione che si intende resa integralmente secondo tutto quanto sopra riportato.

ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere immessi e trasmessi mediante **AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. [Si ricorda che ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la stazione appaltante e ciascun operatore economico utilizzerà, prioritariamente e preferibilmente, la Banca Dati **AVCPass** istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;



b) **Abilitazione all'esercizio delle attività elencate all'articolo 1**, comma 2, lettere a), c) d), e), g) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.01.2008, n° 37;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

c) **Iscrizione nel Registro Telematico Nazionale** per l'utilizzo dei gas fluorurati, ai sensi del D.P.R. 27.01.2012, N° 43.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per assecondare le attività di controllo delle auto-dichiarazione i concorrenti sono tenuti e sono facoltati ad immettere/trasmettere tutti i documenti sopra menzionati nel sistema AVCPass dai concorrenti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto allo scopo di consentire alla stazione appaltante di verificare una certa condizione di solidità e radicamento sul mercato almeno rispetto al valore medio annuo di € 200.000,00 scaturente, quest'ultimo, all'incirca, quale valore medio rispetto a quello globale della manutenzione ordinaria per tre anni posta in appalto;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando,

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal modello unico o dalla dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema **AVCPass**.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per assecondare le attività di controllo delle auto-dichiarazione i concorrenti sono tenuti e sono facoltati ad immettere/trasmettere tutti i documenti sopra menzionati nel sistema AVCPass dai concorrenti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 Dichiarazione di aver espletato, nell'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, presso qualunque Comune, quale titolare di contratti di appalto, un servizio di manutenzione degli impianti termici e/o di condizionamento, per un valore pari ad almeno 90.000,00 euro, escluso iva; In questo caso il concorrente deve aver eseguito con riferimento al triennio antecedente un servizio cosiddetto di **punta** analogo a quello della manutenzione degli impianti termici



e/o di condizionamento, di importo minimo pari a €. 90.000,00, escluso iva.

7.3.2 Dichiarazione di aver espletato, nell'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, presso qualunque Comune, quale titolare di contratti di appalto, il servizio di manutenzione degli impianti termici e/o di condizionamento, per un valore totale di essi, complessivamente, non inferiore ad € 278.000,00, escluso iva;

Si precisa, ai fini della corretta interpretazione di quanto sopra richiesto in dichiarazione, che il periodo temporale preso in considerazione si intende naturale e consecutivo, a ritroso, a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; deve quindi trattarsi di appalti iniziati ed ultimati nel periodo considerato antecedente alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte ovvero della parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di esecuzione iniziata in epoca precedente, ovvero della sola parte eseguita nel caso di esecuzione ancora in corso; il *dies a quo* ed il *dies ad quem* di avvenuta esecuzione dovranno pertanto essere puntualmente indicati.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:


- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- copia – ove l'interessato ne sia in possesso - dei mandati di pagamento riportanti l'oggetto, l'importo e con dichiarazione del concorrente, ove non risultante dalla copia del mandato, del periodo di esecuzione cui è riferito il corrispettivo erogato;
- eventuale altra documentazione in possesso del concorrente comunque idonea e probatoria per la dimostrazione del possesso del requisito comprese le fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- copia delle fatture intestate alla propria clientela che ha commissionato la prestazione con la specificazione in modo analitico della prestazioni svolte;

Per assecondare le attività di controllo delle auto-dichiarazione i concorrenti sono tenuti e sono facoltati ad immettere/trasmettere tutti i documenti sopra menzionati nel sistema AVCPass.

7.3.3 Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - o annualità di essa più aggiornata - nel settore di accreditamento EA28 - o *altra classificazione applicabile* - idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di manutenzione impianti termici e di condizionamento.



La comprova del requisito è fornita mediante la dichiarazione del possesso – e successiva produzione - del relativo certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Si precisa che sarà ammesso in gara anche l'operatore economico o chi per esso che avrà prodotto una valutazione di conformità ante 9001:2015 purchè comunque (tuttora) valida alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In riferimento alla valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità è ammesso, in alternativa, il possesso di Attestazione SOA, rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per la categoria OG11 oppure OS28.

Per assecondare le attività di controllo delle auto-dichiarazione i concorrenti sono tenuti e sono facoltati ad immettere/trasmettere tutti i documenti sopra menzionati nel sistema AVCPass dai concorrenti.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.


La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Per il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Per il **requisito relativo all'abilitazione all'esercizio delle attività elencate** all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d) e) e g) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.01.2008 n° 37, di cui al **punto 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dal soggetto mandatario o capogruppo;
- Per il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro Telematico Nazionale** per l'utilizzo dei gas fluorurati, ai sensi del D.P.R. 27.01.2012, N° 43, di cui al punto **7.1**



lett. c) può essere posseduto anche da uno dei soggetti indicati quali mandanti dell'aggregazione;

- **Per il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- **Per il requisito di capacità tecnica e professionale come definito al punto 7.3.1** il requisito andrà posseduto:

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito deve essere posseduto:

- Trattandosi di un unico servizio di punta, per intero, dalla mandataria o da una delle mandanti;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto dovrà essere dimostrato, esclusivamente, dalla mandataria;

- **Per il requisito di capacità tecnica e professionale come definito al punto 7.3.2**, trattandosi di una pluralità di servizi, il requisito andrà posseduto dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio/fornitura non è frazionabile;
- **Per il requisito di capacità tecnica e professionale come definitivo al punto 7.3.3** come segue:

Il requisito di cui al punto 7.3.3 relativo al possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - o annualità di essa più aggiornata - nel settore di accreditamento EA28 - o *altra classificazione applicabile* - idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto **Servizio di manutenzione impianti termici e/o di condizionamento** deve essere posseduto da ciascun soggetto concorrente che intende partecipare in forma di aggregazione alla procedura di gara fatta salva la possibilità di ricorso all'avvalimento per tale requisito conformemente a Consiglio di Stato, Sentenza 27.07.2017, n° 3710, in virtù del quale si richiede che l'esecuzione stessa del servizio/lavori avvenga da parte dell'ausiliaria o che, comunque, l'ausiliaria che presta requisiti di qualità dimostri che gli stessi sono stati utilizzati di fatto nella esecuzione. Assecondando, così, il principio, alquanto insuperabile, della legge delega n° 11/2016, nella parte in cui ammette l'avvalimento della certificazione di qualità: ivi si afferma, infatti, la lettera zz) che il contenuto minimo necessario del contratto di avvalimento dovrà indicare *“le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara”* (si veda in proposito, anche, Relazione AIR di cui al Bando tipo n° 1/2017 dell'Anac di cui al paragrafo intitolato *“Avvalimento – Certificazione di qualità – Valutazioni di conformità”*); Le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l'ammesso alternativo ricorso all'Attestazione SOA.

7.4.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;



Il requisito relativo all'abilitazione all'esercizio delle attività elencate all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d) e) e g) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.01.2008 n° 37, di cui al **punto 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

Per il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Telematico Nazionale per l'utilizzo dei gas fluorurati, ai sensi del D.P.R. 27.01.2012, N° 43, di cui al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui ai punti 7.3.1. e 7.3.2., ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al punto 7.3.3. relativo al possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - o annualità di essa più aggiornata - nel settore di accreditamento EA28 - o *altra classificazione applicabile* - idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *Servizio di manutenzione impianti termici, di condizionamento*, deve essere posseduto dal consorzio e dal consorzio incaricato della esecuzione partecipante alla procedura di gara fatta salva la possibilità di ricorso all'avvalimento per tale requisito conformemente a Consiglio di Stato, Sentenza 27.07.2017, n° 3710, in virtù del quale si richiede che l'esecuzione stessa del servizio/lavori avvenga da parte dell'ausiliaria o che, comunque, l'ausiliaria che presta requisiti di qualità dimostri che gli stessi sono stati utilizzati di fatto nella esecuzione. Assecondando, così, il principio, alquanto insuperabile, della legge delega n° 11/2016, nella parte in cui ammette l'avvalimento della certificazione di qualità: ivi si afferma infatti la lettera zz) che il contenuto minimo necessario del contratto di avvalimento dovrà indicare *“le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara”* (si veda in proposito, anche, Relazione AIR di cui al Bando tipo n° 1/2017 dell'Anac di cui al paragrafo intitolato *“Avvalimento – Certificazione di qualità – Valutazioni di conformità”*);


ART. 8 – ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, con apposita pec (utilizzata per le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice) al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Attenzione: In caso di ricorso all'avvalimento occorrerà acquisire e riportare un distinto Passoe riferito all'operatore economico che fornisce/presta le proprie capacità siano esse di tipo economico-finanziario o tecnico-professionali.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.


Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del



medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria intestata al Comune di Sorrento**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al due per cento *del prezzo base dell'appalto e* precisamente di importo pari ad **€ 6.819,28** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è dovuta dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.


La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale i cui estremi potranno essere richiesti ove il concorrente intenda praticare tale forma di prestazione di garanzia;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp



In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;


La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – CONOSCENZA DEI LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI/DEL SERVIZIO SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO

Il sopralluogo per la visita sui luoghi oggetto d'intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Pertanto, i concorrenti dovranno dichiarare, tra l'altro, all'interno della documentazione di gara da produrre ed in particolare compilando l'apposito riquadro del predisposto modello DGUE da parte della stazione appaltante, di aver preso visione dei luoghi fatti oggetto della prestazione in appalto.

Modalità e tempi di richiesta del sopralluogo

Per economia degli atti e soprattutto **per evidenti motivi organizzativi** le date utili per effettuare concretamente il sopralluogo vengono in questa sede stabilite, di regola, nei giorni di martedì e giovedì.

Si avverte però che la richiesta di fissazione appuntamento per l'effettuazione del sopralluogo deve essere fatta in congruo anticipo e possibilmente almeno tre giorni lavorativi prima.

Colui che effettua il sopralluogo dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e di idonea documentazione da cui risulti la carica ricoperta, la funzione svolta, la specifica del proprio incardinamento nella struttura organizzativa dell'operatore economico concorrente.



peraltro eventualmente verificabile anche in sede di gara.

All'atto della conclusione del sopralluogo si provvederà alla compilazione di un attestato dal quale risulterà l'avvenuta visita dei luoghi emesso in duplice copia e di cui una di esse verrà rilasciatoo alla ditta per produrla in sede di partecipazione alla gara mentre l'altra copia verrà trattenuta agli atti dell'Ufficio.

I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l'attestato per il solo concorrente rappresentato.

Per l'adempimento in ordine all'inoltro della richiesta fissazione data per l'effettuazione del sopralluogo i soggetti concorrenti potranno utilizzare l'allegato modello predisposto dalla stazione appaltante.

Si precisa sin d'ora, anche al fine di evitare una possibile eventuale insorgenza di contenzioso, che è espressamente vietata l'effettuazione del sopralluogo da parte di un soggetto procuratore quantunque munito di procura notarile in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi.

In relazione a tale specifico adempimento e tenuto conto del numero elevato di fabbricati da assoggettare a manutenzione e la loro distribuzione ed ubicazione sul territorio in termini di accesso dalla viabilità principale o secondarie - e in senso stretto pedonale - nonché per prendere opportuna reale conoscenza sulle attuali condizioni di ogni singola struttura (in vista della esecuzione delle attività di progetto) è **necessaria** la visita di sopralluogo da parte del concorrente alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato:
 - dal titolare, da un rappresentante legale, da un direttore tecnico del concorrente o da un responsabile tecnico, così come risultante dal certificato della C.C.I.A.A.;
 - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, attraverso una richiesta di appuntamento per sopralluogo, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento organizzando i propri lavori comunica poi al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo che in linea generale potrà essere programmata il Martedì ed il Giovedì, se lavorativi, in una fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 13,00;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione da allegarsi poi alla documentazione di gara all'interno della Busta A "documentazione amministrativa"; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- e) In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato



da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori.** In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

- f) In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- g) La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 nonché sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione però che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 13 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici che intendono concorrente devono inserire nel plico di partecipazione da presentare entro e non oltre il termine perentorio fissato tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica così come richiesta dalla presente disciplina di gara.

1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione del plico d'offerta è fissato per:

<u>LE ORE: 12:00</u>	<u>DEL GIORNO: 13.04.2018</u>
-----------------------------	--------------------------------------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.


2. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara:

- a) il plico di invio deve contenere al suo interno tre buste, da produrre così come indicato alla successiva lettera d);

Il plico deve pervenire quindi all'Amministrazione Aggiudicatrice, esclusivamente:

- ✓ entro il termine perentorio di cui al precedente punto 1. lettera a);
- ✓ all'indirizzo di cui appresso;
- ✓ con una delle modalità di cui al successivo punto 3, lettere b1), b2, b3) e b4);

- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna "C" contenente, appunto, la sola offerta economica;



- c) tutte le tre buste interne devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo punto 1.3, lettera d);
- d) il plico di partecipazione deve contenere al proprio interno quindi, **TRE buste, preferibilmente di colore opaco e non bianco in modo da salvaguardare la segretezza del contenuto interno ad esse**, recanti ciascuna l'intestazione del mittente, l'oggetto della presente gara e la dicitura rispettivamente, come appresso riportato:

<u>BUSTA A</u> «Contiene Documentazione Amministrativa di gara»	<u>BUSTA B</u> «Contiene Progetto Tecnico-Migliorativo»
--	---


BUSTA C
«Contiene Offerta Economica»

Recapito del plico di partecipazione presso la Stazione appaltante e modalità di consegna.

- a) il recapito fisico presso l'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Amministrazione Aggiudicatrice	Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina –	Ufficio	Protocollo del Comune di Sorrento
Indirizzo	Piazza Sant'Antonino	numero	1-14
CAP	80067	Località	SORRENTO
		Provincia	NA

- b) il recapito di documenti deve pervenire all'Amministrazione Aggiudicatrice all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.3) nella forma di auto-prestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.4) direttamente consegnando a mano il plico stesso nell'Ufficio Protocollo sito in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n° 1, negli orari di apertura del predetto Ufficio al pubblico, senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);
- c) la consegna, qualunque sia la modalità di presentazione, deve avvenire nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 anche nei soli giorni di Martedì e Giovedì; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.sorrento.na.it>;
- d) il plico di partecipazione, contenente al suo interno sia la busta A sia la busta B sia infine la Busta C con tutto quanto in ciascuna di esse richiesto ed inserito a cura del concorrente, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica comunque idonea ad assicurare l'integrità del plico di partecipazione e



migliorativo firmata da tutti gli offerenti;

4 L'offerta economica;

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la ulteriore documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.



15.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo - con applicazione della marca da bollo da euro 16:00 - redatta preferibilmente secondo il modello che correde il presente disciplinare e specificando se il concorrente partecipa in forma singola o associata indicando in questo caso con quale impresa partecipa alla gara (impresa singola, società, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



15.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche posto, quale modello base predisposto ed opportunamente integrato dalla stazione appaltante, a corredo del presente disciplinare e seguendo le indicazioni di compilazione, sottoscrivendolo, di seguito indicate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente non deve procedere in questa **Parte I** ad alcuna compilazione dal momento che le informazioni, elementi e dati ivi richiesti, sono stati già apposti e risultano già pre-stampati direttamente a cura dell'Ufficio appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE dell'ausiliaria;**
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) **dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione** in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del



contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), ivi incluse quelle riferite all'insussistenza delle fattispecie ostative di cui all'articolo 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice pre - inserite direttamente a cura della stazione appaltante in sede di auto – etero -integrazione/elaborazione del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Così come già previsto dal Decreto del MIT di approvazione del modello DGUE il concorrente, in una ottica di semplificazione, ha la facoltà di dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione indicati dalla DISCIPLINA DI GARA barrando direttamente ed esclusivamente la sezione «A» ovvero, in alternativa, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al relativo corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al relativo corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al relativo corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al relativo corrispondente paragrafo del presente disciplinare.


Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;


In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.




15.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente, come già detto e qui in via esplicativa e prescrittiva, rende le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 45/2000, attraverso la corretta Compilazione e sottoscrizione del modello D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” con il quale ciascun concorrente è tenuto ad attestare e/o a dichiarare, in modo particolare, tutto quanto segue:

- ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii. , di non incorrere nelle cause di esclusione sanciti dal predetto specifico articolo, ivi incluse le fattispecie di cui al comma 1, lettera b-bis) e comma 5 lettere f-bis) ed f-ter) del predetto articolo;
- ai sensi dell’articolo 83, del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii. , il possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come richiesti dalla specifica disciplina di gara;
- **dichiarazione**, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutta la documentazione tecnico-amministrativa del tipo di servizio da fornire e dei lavori da eseguire, così come indicata negli elaborati di progetto, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione delle attività in affidamento, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nonché delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo riferito all’esecuzione dei lavori e del servizio secondo gli elaborati progettuali posti a base di appalto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e del servizio e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili così come il servizio da prestare, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori e del servizio in appalto;
- **di aver tenuto conto** delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione delle prestazioni secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- **ai sensi degli articoli 52 e 76** del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii. , a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - il proprio domicilio eletto per le comunicazioni;
 - l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale verranno effettuate di regola le comunicazioni;
 - il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini del ricorso in caso di mancato funzionamento della posta elettronica, ai fini della validità della/e relativa/e comunicazione/i;
- **ai sensi delle vigenti disposizioni in materia antimafia e legalità**, in riferimento



- all'articolo 2, comma 2 prima parte del protocollo di legalità, **la propria adesione alle clausole del protocollo di legalità, con espressa accettazione**, di tutte le otto clausole, di cui all'articolo 8 del nuovo Protocollo di Legalità in materia di appalti, stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Sorrento in data 10.10.2007 nonché, sempre in relazione alle previsioni del protocollo di legalità, di essere informati che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto protocollo di legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- **ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n° 383 del 2001**, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
 - **ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo n° 50-2016** e ss. mm. e ii. , l'assenza di partecipazione plurima da parte dell'operatore economico partecipante;
 - **si impegna ad accettare** la eventuale consegna dell'intervento in affidamento anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
 - **si impegna** ed esplicitamente accetta, sia l'estensione della fornitura e/o del servizio fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale sia il decremento di un quinto dell'importo contrattuale, in caso di aggiudicazione e su specifica richiesta della stazione appaltante, senza nulla a pretendere;
 - **si obbliga**, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione, personale idoneo, correttamente e specificatamente formato, in numero adeguato alla regolare esecuzione dell'intervento e di ogni sua fase attuativa nel rispetto delle modalità e tempi di esecuzione della prestazione/fornitura/lavori;
 - **dichiara** di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nella presente specifica disciplina di gara e di quanto tutto stabilito nella ulteriore documentazione di gara pertinente allegata alla disciplina di gara;
 - **dichiara** di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità;
 - **dichiara** di prendere atto della circostanza che la stazione appaltante potrà, in ogni caso, procedere alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione per motivi di pubblico interesse che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa;
 - **dichiara di essere edotto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di poter procedere**, in ogni caso, alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a proprio insindacabile giudizio che comporti una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsiasi voglia specie di pretesa;
 - **dichiara di essere edotto che la stazione appaltante** a seguito dell'esito della procedura di cui trattasi mediante la determina di aggiudicazione divenuta efficace, provvederà ad assumere il relativo definitivo impegno di spesa necessario per l'affidamento della prestazione/fornitura/lavori in argomento, negli importi effettivi di



spesa conseguente ai risultati di gara, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie ove e se presenti o, in alternativa, rimodulando i rapporti sinallagmatici in ragione delle compatibilità finanziarie disponibili subordinando la disciplina contrattuale a tale fattispecie, sotto pena di condizione di risoluzione contrattuale ipso-facto;

- **dichiara infine di essere edotto che la stazione appaltate ha reso noto** che la quota parte dell'appalto attinente gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere effettivamente fatti oggetto del rapporto contrattuale qualora nel corso dell'esercizio e/o del rapporto l'Amministrazione Comunale provveda al reperimento delle specifiche risorse; in caso contrario l'operatore economico concorrente nulla potrà eccepire e/o richiedere come compenso e/o risarcimento spese o ad altro titolo, per il mancato introito riferito alla quota degli interventi di manutenzione straordinaria;
- **ai sensi dell'articolo 105 del Codice**, con la quale l'offerente indica quali opere o quali prestazioni intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto;
- **ai sensi di quanto statuito dal Codice Etico** di cui al D.P.R. 62/2013, di aver preventivamente preso visione del Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013 ed in particolare di quanto contenuto e disciplinato all'art. 17 comma 1) del predetto Codice Etico;
- **sempre a mente del Codice Etico** dichiarazione, in ordine all'osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, essendo consapevoli che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l'Amministrazione Aggiudicatrice e/o la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;
- **ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n° 196/2003**, di essere informati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara in oggetto;
- **Specificazione in ordine a quale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si è iscritti;**
- Dichiarazione di rispettare obbligatoriamente le clausole previste dall'art.3 Legge n.136 del 13.8.2010, **in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;**
- **Dichiarazione** di aver effettuato il **sopralluogo** e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui lavori, sui servizi, o le forniture;
- **Dichiarazione di accettare incondizionatamente le norme** previste dalla specifica disciplina di gara e nel capitolato speciale d'appalto e di assumerne tutti gli oneri;
- **Dichiarazione** di mantenere l'**offerta valida per almeno 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ;
- **Dichiarazione** di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni, per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, dei servizi, o delle forniture, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto, se applicabile, dal disposto di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ;



- **Dichiarazione** di impegnarsi a rimborsare alla stazione appaltante, qualora aggiudicatario dell'appalto, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, quelle connesse agli adempimenti di pubblicità della gara (ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 – G.U. n° 20 del 25.01.2017), nonché le spese di bollo e di registro;
- **Dichiarazione - elencazione** dettagliata dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruolo o funzione ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- **Dichiarazione in ordine al fatto di ritenere la propria offerta economica presentata remunerativa** giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/lavori* sia sulla determinazione della propria offerta;
- **Dichiarazione di accettazione**, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **Dichiarazione in ordine al fatto di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Municipale n° 10/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;


La corretta compilazione delle relative parti del modello “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE” predisposte dalla stazione appaltante, che richiamano/impongono tali adempimenti, rappresenta di per sé concreto ed automatico assolvimento all’obbligo dichiarativo richiesto;

Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

1. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

2. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
3. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in



altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.


Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese compilando correttamente le relative parti e/o riquadri del DGUE se la fattispecie risulta già pre-compilata dalla stazione appaltante e, in caso negativo, provvedendo alla sua corrispondente integrazione e naturalmente, sottoscrivendo, in ultimo, il DGUE medesimo con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario.

Si fa presente che il modello DGUE come integrato dalla Stazione Appaltante nelle sopra esplicitate dichiarazioni può essere ulteriormente integrato dall'operatore economico nell'apposito riquadro dedicato allo stesso - e posto nella parte finale della Parte VI: Dichiarazioni ulteriori richieste dalla stazione appaltante nell'ambito della normativa di carattere generale - qualora avesse la necessità di riportare ulteriori dichiarazioni/indicazioni non previste nei riquadri precompilati ma comunque occorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Ciò al fine di consentire alla Stazione Appaltante ed al medesimo Operatore economico concorrente -anche autonomamente - di effettuare un veloce confronto delle eventuali ed ultronee dichiarazioni rese/da rendere rispetto a quanto sopra già riportato nel modulo predisposto.

Il concorrente allega, quale ulteriore documentazione a corredo:

- 1°) **Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** occorre produrre all'interno della **BUSTA A** contenente la **documentazione amministrativa la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n° 445 del 2000, con



firma digitale attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

2°) **(Per i Consorzi)** statuto di costituzione del consorzio.

3°) **Garanzia provvisoria:** La garanzia a corredo dell'offerta deve essere prodotta in copia dichiarata conforme all'originale con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; E' possibile produrre la conformità da parte dello stesso operatore economico concorrente della fidejussione, bancaria o assicurativa concernente la propria copia in possesso rilasciata dall'Istituto emittente; Successivamente verrà richiesto eventualmente di produrre la propria copia originale e la copia per il Comune:

4°) **Attestazione** della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito da produrre nell'esemplare consegnato all'operatore economico al momento della conclusione del sopralluogo; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della stazione appaltante;

5°) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

6°) **2 CD** nei quali, in formato PDF, dovranno essere riprodotte, nelle loro varie composizioni così come presentate in formato cartaceo, a cura del soggetto concorrente, in uno la documentazione contenuta nella busta A e, nell'altro, quella contenuta nella Busta B (**con assoluta esclusione naturalmente del contenuto della busta C**); tali CD dovranno essere inseriti rispettivamente nella busta A e nella Busta B;

Va segnalato che, in caso di discordanza tra quanto presentato in forma cartacea e quanto risultante nel CD, sarà considerata e valutata la sola documentazione prodotta in formato cartaceo.

Infine, per quanto riguarda la documentazione da presentare in caso di ricorso all'avvalimento si rinvia all'apposito paragrafo che disciplina dettagliatamente l'istituto ed alle norme pertinenti.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice


8. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione o corrispondente dichiarazione compilata sul modello DGUE;

15.3.3 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti



- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.


ART. 16. – CONTENUTO DELLA BUSTA B – L'OFFERTA TECNICA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI PROGETTO TECNICO MIGLIORATIVO, da presentare secondo le formalità indicate per i rispettivi criteri A), B), C), così come esplicitati nelle tabelle di riferimento all'art. 18 del presente Disciplinare, **da produrre sia in formato tradizionale cartaceo sia da riprodurre su apposito CD.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Anche la presenza nella documentazione che compone l'”Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

In ogni caso sin d'ora si fa presente che qualora l'operatore economico partecipante intenda apporre l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale, ne deve fare preliminare doverosa segnalazione in sede di partecipazione evidenziando, all'interno dell'offerta tecnica, quali sono i periodi, le pagine o quant'altro (schemi, disegni, depliant etc.) che, a proprio giudizio, costituiscono segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice. L'operatore economico concorrente, al fine di escludere



l'esercizio del diritto di accesso, anche difensivo, ha quindi il preciso onere di esplicitare, in concreto, e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche e/o apodittiche, le ragioni per le quali l'eventuale conoscenza delle informazioni "tecniche" contenute nei documenti di gara con particolare riguardo all'offerta tecnico-migliorativa possano arrecare nocumento alla stesso.


In relazione a tale aspetto si fa sin d'ora presente che, per costante giurisprudenza, la partecipazione alla gare di appalto comporta l'accettazione implicita, da parte di ciascun concorrente, delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l'obbligo tassativo, per il richiedente l'accesso, di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

In altri termini, da parte di ciascun operatore economico concorrente vi è una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest'ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo all'interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono quest'ultime (Tar Napoli Sez. VI sentenza n.2934 del 27.05.2015, Tar Milano Sez. I sentenza n.963 del 20.04.2015).

Più nello specifico è la partecipazione stessa alla procedura comparativa che ne depotenzia implicitamente il diritto alla riservatezza, perdendo la documentazione di gara il suo carattere "privato" per formare oggetto di "pubblico dominio" (Tar Piemonte Torino sez. I n.1600/2010; Consiglio di Stato Sez. VI 30/07/2010 sentenza n.5062). A fronte di tale interesse non può opporsi il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti in quanto, con l'ammissione alla gara, la documentazione prodotta, inclusa l'offerta presentata, viene assoggettata ad un giudizio di **valutazione comparativa** e, dunque, non rientra più nella sfera di dominio riservato nella singola impresa (cfr .Tar Lazio Sez. III 30.03.2006 n.2212, Tar Lazio Roma 20.09.2013 n.8375; Consiglio di Stato Sez. V n.4078/2002; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6393; 7 giugno 2006, n. 3418; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 31 gennaio 2009, n. 166 e da ultimo, Cons. Stato, sezione VI, ordinanza n. 524 del 2010 nella quale è ribadito che è sempre consentito l'accesso, anche se sono in gioco interessi tecnici e commerciali, quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso).

E' su queste basi che di norma, fatto salvo un proprio diverso e motivato orientamento, il soggetto o l'organo competente alla valutazione della richiesta d'accesso andrà ad operare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta stessa rilevando, nello specifico, la sussistenza del nesso strumentale tra gli specifici dati contenuti nei documenti richiesti e la necessità di difesa, attesa l'utilità della documentazione stessa, la cui informazione è ricaduta nella valutazione della commissione. Tra l'altro, si puntualizza, che non costituisce idonea motivazione la circostanza della generica affermazione che trattasi di elaborati costituenti opera dell'ingegno e contenenti informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed esperienze aziendali.

Per quanto attiene ai tempi di effettivo accesso agli atti si rinvia a quanto in proposito dispone l'articolo 53 del vigente nuovo Codice dei Contratti e come meglio definito nella parte finale del presente disciplinare.



ART. 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA C – DA INCLUDERE NEL PLICO GENERALE – CHE DEVE CONTENERE LA “OFFERTA ECONOMICA” DI GARA:

L’offerta economica si concretizzerà mediante indicazione dell’aliquota percentuale che esprimerà, quindi, il ribasso percentuale che si intende formulare rispetto all’importo posto a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza ed oltre iva.

In caso di eventuale discordanza tra numeri e lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

La suddetta offerta deve essere completata con la **dichiarazione**, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, esplicitante l’importo, da indicare sia in cifre sia in lettere, afferente i “**i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**””.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base d’asta.

L’offerta economica:

- deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere, ad esclusione dell’IVA;
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegata fotocopia del documento d’identità del firmatario;
- Nel caso di concorrenti associati, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità riferito ad ogni firmatario della stessa.

Modalità di applicazione del ribasso inerente l’offerta economica:

1) **esso si applica integralmente all’importo del servizio**, ovvero ad **€ 278.052,75** per la manutenzione ordinaria per tre anni al netto della sicurezza e ad **€ 56.987,42** per la manutenzione straordinaria al netto della sicurezza, per un importo totale del servizio da assoggettare a ribasso, quindi, di **€ 335.040,17**;

2) **non si applica agli oneri per la sicurezza** ovvero ad **€ 5.674,53** per la manutenzione ordinaria per tre anni, e ad **€ 249,35** per la manutenzione straordinaria, per un importo totale di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di **€ 5.923,88**.


ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, la cui valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 comma 1 e seguenti del Codice. La valutazione delle offerte sarà effettuata a cura di apposita Commissione Giudicatrice in numero dispari di componenti che verrà nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi di partecipazione/d’offerta.

La valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi) e dell’offerta economica (elementi quantitativi) sarà effettuata in base ai seguenti parametri di riferimento:

Tipologia di offerta	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta tecnica – elementi qualitativi	75/100
Offerta economica – elementi quantitativi	25/100
TOTALE	100/100



2. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per l'attribuzione dei punteggi quantitativi e soglia di sbarramento

Per la valutazione dell'offerta la Commissione Giudicatrice terrà conto dei parametri di merito tecnico e punteggi disponibili che risultano, in applicazione dei criteri, nei rispettivi valori come riportati nella tabella esplicativa ed analitica che segue:

OFFERTA TECNICA Massimo punteggio ottenibile Punti 75		PUNTEGGIO MAX
A	Proposte migliorative nella modalità di erogazione del servizio di Manutenzione e Gestione degli impianti termici	20
	Metodologie che si intendono adottare nell'erogazione del servizio con riferimento sia alle azioni da intraprendere ed alle strumentazioni da utilizzare per una verifica metodica degli impianti, sia alla metodologia di controllo dell'attività stessa. Sensibilizzazione ed istruzione agli utenti per un uso corretto degli impianti	
B	Implementazione di sistemi e strategie per la conduzione e gestione automatizzata:	20
	Installazione di sistemi per il monitoraggio degli impianti e la misurazione dell'energia primaria utilizzata e dell'energia fornita. Implementazione di sistemi per la gestione degli impianti da postazione fissa locale e/o remota	
C	Riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici	35
	Interventi di adeguamento degli impianti esistenti mirati alla riduzione dei consumi di energia con stima dei risparmi energetici e riduzione dell'impatto ambientale conseguibile nell'ottica di ciclo di vita	

CRITERIO A	Proposte migliorative nella modalità di erogazione del servizio di Manutenzione e Gestione degli impianti termici
<p>La proposta deve contenere una sintesi delle capacità organizzativo-gestionali in relazione alle modalità di effettuazione del servizio.</p> <p>Elaborato richiesto: relazione formato A4 altezza carattere 12, interlinea 1, numero massimo di pagine 4 (solo fronte).</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le metodologie che si intendono adottare nell'erogazione del servizio; in particolare si dovranno descrivere le azioni da intraprendere per la corretta manutenzione evidenziando <u>le eventuali prestazioni aggiuntive offerte rispetto al Capitolato di Appalto</u>; si dovranno inoltre descrivere le <u>strumentazioni delle quali la ditta concorrente si avvale nell'espletamento della prestazione</u>.</p> <p>Nella relazione dovrà essere indicata la modalità con la quale il concorrente verificherà la corretta esecuzione dell'attività di manutenzione e gestione degli impianti ed il feed-back con il responsabile del Servizio di Manutenzione del Comune o suo delegato.</p> <p>Si dovrà indicare la consistenza e la qualifica del personale operativamente impegnato.</p>	




nell'esecuzione del servizio, il numero di squadre utilizzate, la qualifica del direttore tecnico del servizio e la struttura di supporto all'attività.

Saranno valutate le azioni che la ditta Concorrente intende mettere in atto per **istruire gli utenti sull'uso corretto dell'impianto** e delle modalità di utilizzo anche allo scopo di conseguire riduzioni dei consumi energetici.

CRITERIO B	Implementazione di sistemi e strategie per la conduzione e gestione automatizzata:
<p>Saranno valutate le proposte di integrazione relative all'installazione di sistemi per la gestione e la conduzione degli impianti in maniera automatizzata anche da postazione remota. Nella formulazione della proposta dovranno essere indicate con chiarezza sia la tipologia dei componenti che si intendono adottare sia le funzioni svolte da tali sistemi.</p> <p>Elaborato richiesto: relazione formato A4 altezza carattere 12, interlinea 1, numero massimo di pagine 4 (solo fronte); è possibile allegare fino a tre elaborati grafici in formato A3.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare numero e tipologia della strumentazione che intende installare sugli impianti al fine di misurare l'energia primaria consumata e/o l'energia fornita all'utenza.</p> <p>Nella formulazione della proposta dovranno essere dettagliate le caratteristiche delle apparecchiature ed indicate le posizioni previste per l'installazione.</p> <p>Saranno valutate le proposte relative all'adozione di strumentazione e metodologie finalizzate al monitoraggio dei parametri climatici sia interni, per la verifica del mantenimento delle condizioni di benessere ambientale e del rispetto dei valori richiesti dalla normativa, sia delle corrispondenti condizioni climatiche esterne. Dovranno essere indicate anche le modalità con cui verranno archiviati i dati rilevati e le modalità di elaborazione dei dati stessi.</p> <p>Un punteggio premiante sarà attribuito per <u>l'utilizzo di sistemi ed apparecchiature che consentano la gestione remota degli impianti</u>, in particolare il concorrente dovrà indicare quali parametri potranno essere gestiti da remoto ed i vantaggi che questo comporta alla conduzione degli impianti.</p>	

CRITERIO C	Riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici
<p>La proposta deve contenere l'indicazione degli interventi che il concorrente intende attuare sia in termini di nuove installazioni e implementazioni sugli impianti esistenti, sia in termini di ottimizzazione della gestione degli impianti, per la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici con riferimento al ciclo di vita degli impianti.</p> <p>Elaborato richiesto: relazione formato A4 altezza carattere 12, interlinea 1, numero massimo di pagine 8 (solo fronte); sono consentiti allegati grafici fino a tre elaborati redatti in formato A3 e schede tecniche dei componenti e apparecchiature che si intende installare.</p> <p>Si dovranno compiutamente descrivere gli interventi di adeguamento sugli impianti esistenti mirati alla <u>riduzione dei consumi di energia</u>, in particolare dovranno essere descritti dettagliatamente, anche con l'ausilio di grafici, gli interventi proposti, la loro fattibilità e dovrà essere indicata una stima del tempo richiesto per l'esecuzione degli interventi stessi.</p> <p>Il Concorrente dovrà esplicitare le modalità con cui intende operare per garantire che tutti gli interventi proposti non comportino disagi nell'erogazione dei servizi connessi.</p> <p>In caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della realizzazione degli interventi proposti, il concorrente è tenuto alla redazione di progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato da</p>	



sottoporre al Responsabile del procedimento per la definitiva approvazione.

Il concorrente indicherà quali comportamenti “virtuosi” saranno adottati nella gestione e manutenzione degli impianti al fine di mantenere le condizioni di comfort per gli utenti e ridurre i consumi di energia.

Il concorrente dovrà valutare i potenziali risparmi di energia primaria e la riduzione di impatto ambientale conseguibili con gli interventi previsti con particolare riferimento al ciclo di vita degli impianti.

APPLICAZIONE DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 (cinquanta) punti assegnati a titolo di “punteggio tecnico qualitativo”. Più precisamente, qualora ad un concorrente risulti attribuito un punteggio di 50 tale operatore economico non verrà ammesso alla fase ulteriore di gara con l’apertura dell’offerta economica; l’ammissione alla ulteriore fase potrà invece avvenire qualora il concorrente sia assegnatario di un punteggio oltre punti 50.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono così distintamente determinati:

- **Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa**, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie” (seguendo ed in analogia e per come richiamate nell’ex allegato P del D.P.R. 207/2010, “Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa” D.P.R. n. 207/2010 (punto a. 1)) **e con l’applicazione finale del principio della riparametrizzazione presente nell’ex Allegato G** sempre del predetto D.P.R. 207/2010;

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (ex allegato P “Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente



più vantaggiosa” D.P.R. n. 207/2010 - punto a. 4). In tal caso si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

- Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa quale il **prezzo ovvero, nel caso di specie, la percentuale di ribasso**, attraverso la seguente formula (di cui all’ex allegato P – “*Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa*” D.P.R. n. 207/2010 - punto b)) con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;
- R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

A solo titolo ed in via esemplificativa si rappresenta che quando il concorrente *a* non effettua alcuno sconto Ra assume il valore **0**, così come il coefficiente C_i ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto C_i assume il valore di **1**; Tale coefficiente così ottenuto andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (cfr. Linee Guida n° 2/2016, pagina 9).

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando, quest’ultima, all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Dopo di che si procederà, in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo. VI, n.1:

Il punteggio **TOTALE** è dato dalla seguente formula:


$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente *i*;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
-
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
- P_a = peso criterio di valutazione *a*;
- P_b = peso criterio di valutazione *b*;
-
- P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto così come scaturente dalla sommatoria del totale del punteggio conseguito per gli elementi di natura qualitativa e quantitativa stabilito che per l’offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile è stato fissato ad un massimo di punti **75/100** mentre quello per l’offerta economica è stato fissato a punti **25/100**.

Applicazione del principio di riparametrazione



Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, uguali si procederà a dichiarare vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità per l’offerta tecnica si procederà mediante sorteggio.

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta validamente presentata ed ammessa a partecipare alla gara.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quello economico sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 19 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo, salvo differimenti per motivi d’ufficio, alle ore 12:00 del **18.04.2018** presso la sala consiliare in adiacenza ed antistante la stanza dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, ubicata in Sorrento alla Piazza Sant’Antonino n° 1/14 (al di sopra del Cinema Tasso) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul sito informativo all’interno del BOX dedicato della CUC ed inviato per pec ai soggetti candidati.

Parimenti, le successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec e con avviso pubblicato *sul sito informatico all’interno del BOX dedicato della CUC due giorni prima della data fissata.*

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove e se ritenuta possibile e consentita;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione Giudicatrice: Conservazione dei plichi all’interno della cassaforte collocata nella stanza della CUC con il possesso delle chiavi in dotazione al referente della CUC per il Comune di Sorrento.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i



documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procederà alla verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo, fino alla istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 20 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP eventualmente, nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella propria sezione "amministrazione trasparente" e nel BOX della CUC all'interno del link relativo alla procedura di gara in questione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 21 – APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata nel superamento del punteggio di 50 e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, che sono stati eventualmente *già oggetto di riparametrazione dal momento che è prevista tale principio*, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per le motivazioni che dovranno essere rese note e pubbliche e/o nel caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa attribuzione automatica del punteggio quantitativo, secondo quanto previsto dal disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, sempre in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ad individuare, di conseguenza, il soggetto primo classificato.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica ed invia tutti gli atti di gara al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche od economiche, l'organo competente provvederà ad individuare gli eventuali casi di **esclusione** che verranno disposti nelle seguenti ipotesi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

fermo restando l'adempimento della comunicazione da rendere agli operatori economici interessati, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii.

ART. 22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.


A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

ART. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP eventualmente con l'ausilio della Commissione Giudicatrice, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, in seduta pubblica,



comunicerà l'esito della valutazione di congruità e, in caso favorevole, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato dunque la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, la garanzia definitiva che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.



Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione si valuta in linea di previsionale, in **€ 3.500,00, salvo il preciso rendiconto delle stesse ed il suo importo.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.


L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di cui all'articolo 103 del Codice, sottoposte e in osservanza delle seguenti specifiche disposizioni:

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia viene indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati nel caso dell'aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



La stazione appaltante si riserva la facoltà di poter richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui all'articolo 103 del Codice si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, alle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva di cui in trattazione e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente/stazione appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.

Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di



emissione del certificato di collaudo (o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.**

L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere di norma, all'importo del contratto stesso o, anche, di valore superiore, qualora vengano in evidenza, anche successivamente, particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza a copertura dei danni deve assicurare la stazione appaltante anche contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale viene definito per legge in una misura pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.**

Nel caso del presente appalto quindi, il massimale viene fissato nella misura minima di euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori/servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori/servizio risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fidejussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S. A. p. A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché avente carattere definitivo, può



essere revocata dalla Stazione appaltante;

- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

nonché la seguente ulteriore documentazione se non già prodotta in caso di consegna anticipata delle prestazioni di progetto:

- h) dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- j) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- k) il proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- l) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- m) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori/del servizio, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto attiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e la ditta esecutrice dei lavori e, in particolare quelle di cui all'articolo 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 207-2010, per quanto compatibili tuttora, si fa esplicito riferimento e rinvio alle apposite, pertinenti e rispettive disposizioni e previsioni contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato che dovranno poi essere riverberate nel contratto che dovrà essere stipulato, in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Sorrento e la ditta vincitrice dell'appalto.

Per quanto attiene inoltre l'insussistenza di situazioni in materia antimafia si procederà, in relazione al valore dell'appalto, alle verifiche antimafia relativamente alla **INFORMAZIONE ANTIMAFIA**, anche sulla scorta degli elementi e dati informativi di parte da produrre come da allegata richiesta inserita nel D.G.U.E., attraverso il sistema telematico **Siceant** in quanto il valore dell'appalto richiesto per l'assoggettamento alla procedura antimafia, per tale appalto, è di importo superiore alla soglia di rilevanza europea per i servizi e forniture; analogamente, si procederà all'applicazione della procedura informativa prevista dal **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**, essendo il valore d'appalto, per l'intervento in affidamento, per servizi, superiore



alla soglia di euro 50.000,00 valore di riferimento, appunto, per i servizi, ai fini dell'assoggettamento dell'appalto all'efficacia operativa anche del Protocollo di Legalità.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1 Disciplina peculiare di cui al D.P.R. 445/2000

Si fa presente che le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e sulla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016, sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 76, comma 1°, del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. che così recita: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Inoltre, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, si ricorda che qualora dall'eventuale controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

2 Termini per il pagamento del corrispettivo e modalità e forme di emissione della fattura elettronica

Al fine di far coincidere ed armonizzare l'uscita di carattere finanziario con gli effetti economici nel contesto dell'esercizio di riferimento e, all'interno dello stesso, della relativa scansione temporale (trimestre), il pagamento della prestazione/servizio/lavori-fornitura, per quanto attiene la parte del canone di manutenzione ordinaria, verrà disposto con lettera di richiesta emissione di mandato di pagamento indirizzata all'Ufficio di Ragioneria che sarà inviata dall'operatore economico nei primi quindici giorni del mese successivo ad ogni trimestre mentre l'effettiva emissione del titolo di credito a favore dell'appaltatore dovrà essere emesso dall'Ufficio di Ragioneria, di regola, salvo imprevisti, nei successivi quindici giorni e cioè, secondo la seguente previsionale tempistica che è da ritenersi orientativa in quanto subordinata alla conclusione del procedimento di gara:

Primo anno (primi 12 mesi):

1° periodo: dal 01.05.2018 al 31.07.2018 - Termine di pagamento: entro la data del 31.08.2018;

2° periodo: dal 01.08.2018 al 30.10.2018 - Termine di pagamento: entro la data del 30.11.2018;

3° periodo: dal 01.11.2018 al 31.01.2019 - Termine di pagamento: entro la data del 28.02.2019;

4° periodo: dal 01.02.2019 al 30.04.2019 – Termine di pagamento: entro la data del 31.05.2019;

Per i successivi periodi saranno adottate, nei limiti e compatibilmente con le esigenze d'Ufficio, le scansioni temporali modulate trimestralmente.

Si prescrive, pena la non accettazione della fattura elettronica nel sistema ed il suo respingimento, che le fatture elettroniche indicanti il corrispettivo spettante, devono essere munite dei seguenti elementi, così come stabilito nella seduta della Conferenza dei Dirigenti del Comune di Sorrento tenutasi in data 29.05.2015, e cioè:

Codice Identificativo di Gara CIG;

Codice Unico di Progetto, CUP (ove esistente)


Impegno di spesa;

capitolo di spesa;

Determina di riferimento;

Codice IBAN o altri dati necessari;

Esigibilità IVA indicando l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti – *split payment*;



nonché il codice di fatturazione elettronica riferito all'Ufficio Tecnico comunale che è il seguente: **2MVJM8**;

ART. 25 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della presente procedura di gara, si informa e si rende noto che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Sorrento ed in particolare della figura apicale che presiede alla struttura d'Ufficio nella quale risiede – e fa capo - la responsabilità del settore oggetto dell'intervento in affidamento;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità Garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- g) La Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge;
- h) I suddetti dati saranno sottoposti quindi a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
- i) Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n° 196/2003. I dati "giudiziari" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 196/2003 sono tratti



esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

ART. 26 – CONTROVERSIE - PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario se non diversamente disposto dalla legislazione di settore applicabile al caso di specie.

Comunque, per la definizione delle controversie derivanti dal contratto, è competente il Foro di Torre Annunziata rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di Napoli, secondo la procedura, tempi e modalità di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n° 104 del 2.7.2010, così come modificato dall'articolo 204 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 205, 207, 208 e 209 del decreto legislativo n° 50-2016 in materia di contenzioso.

Quanto contenuto e disposto nel presente disciplinare con funzione di *lex specialis* di gara prevale su eventuali altre e diverse previsioni e/o prescrizioni rilevabili da tutta la restante documentazione di gara e che siano potenzialmente o di fatto in contrasto o incoerenti con le statuizioni qui stabilite.

A tal proposito si stabilisce altresì che eventuali clausole e/o prescrizioni qui inserite non supportate da previsioni del codice o da altre disposizioni di legge sono da ritenersi comunque nulle, ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016.

ART. 27 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE – (ARTICOLO 110 DEL CODICE)

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ad interpellare **progressivamente** i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della prestazione del servizio/dei lavori, ai fini e per la completa attuazione del progetto posto a base della procedura d'appalto.
2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
 - a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
 - b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio



- c) *in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;*
 - d) *in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.*
3. *Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.*
 4. *L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.*
 5. *Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n° 50-2106 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:*
 - a) *alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;*
 - b) *ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50-2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;*
 - c) *alle relazioni riservate del direttore dei lavori i, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;*
 - d) *alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.*
 6. *In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.""""*

In relazione al diritto di accesso agli atti di gara si rappresenta che esso costituisce un diritto di accesso strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio, per cui presuppone un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, da condurre in riferimento alle caratteristiche della singola fattispecie (cfr. C.G.A.R. Sicilia, sentenza n. 324 del 23 settembre 2016) e che per offerte si ritiene che, con tale termine, si intende e si intenderà tutta la documentazione di partecipazione alla gara senza alcuna distinzione tra quella amministrativa, quella tecnica e quella economica. Ciò in quanto la disposizione di cui innanzi, come anche gli artt. 32 e 33 del Codice degli Appalti, inerenti l'aggiudicazione, fanno riferimento all'offerta, senza alcuna distinzione tra la documentazione amministrativa e quella tecnica o economica. Infatti, ove il Codice ha voluto considerare solo l'offerta tecnica e/o economica l'ha fatto espressamente (ad es., art. 58, comma 6, art. 83, comma 9, art. 95, comma 10, art. 144, comma 1). Del resto, una diversa opzione interpretativa configgerebbe con criteri di logica e con ragioni di economia di procedura, senza che l'interpretazione fornita possa in alcun modo pregiudicare gli interessi difensivi dei concorrenti che, **una volta avvenuta l'aggiudicazione che si individua nel momento dell'assunzione della determina di aggiudicazione**, potranno chiedere l'accesso a tutta la documentazione di gara, fermo restando, nei limiti di legge e delle proprie responsabilità, i poteri del soggetto che presiede alla richiesta di accesso agli atti di valutare la stessa.

3. Riserva di aggiudicazione – Facoltà di recesso o risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità



di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50-2016.
- c) a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero, ancora, per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

4.Obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, c. 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - b) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - c) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - d) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.



5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Si richiama/impone espressamente, quale "clausola contrattuale", circa gli incassi ed i pagamenti e la loro entità, il disposto di cui alle leggi 136/2010 e successiva n° 217/2010 e, per quanto applicabile e non variata dalla legge primaria, il disposto di cui all'articolo 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".


La corretta compilazione e sua sottoscrizione della relativa parte del modello "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE" predisposta dalla stazione appaltante, che richiama/impone tale adempimento rappresenta di per sé concreto ed automatico assolvimento all'obbligo dell'osservanza delle suddette disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (tracciabilità dei flussi finanziari).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con l'allegata fotocopia del proprio rispettivo documento d'identità.

Copy-right della documentazione tecnico-amministrativa

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nella soluzione progettuale predisposta e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Il Dirigente del Terzo Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO PROVINCIALE DI SORRENTO" around the perimeter and "UFFICIO PROVINCIALE DI SORRENTO" in the center. The stamp is partially obscured by the signature and the line.